

COMUNE DI RECOARO TERME

STATUTO

Adottato con deliberazioni consiliari:

n. 86 del 19.09.1991
n. 4 del 23.01.1992
n. 97 del 23.09.1992
n. 19 del 06.03.1995
n. 79 del 29.11.1999
n. 18 del 24.3.2004
n. 34 del 22.4.2004
n.7 del 25.2.2009
n. 53 del 22.7.2009
n. 54 del 22.7.2009

<p style="text-align: center;">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p>

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Principi ed obiettivi

1. Il Comune di Recoaro Terme riconosce, tutela e valorizza la propria identità locale nelle sue caratteristiche culturali, storiche, sociali, ambientali, naturalistiche, termali e turistiche.
2. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo globale favorendone la crescita civile, sociale, economica e culturale.
3. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità:
 - a) orienta la sua azione al pieno sviluppo umano di tutti i cittadini con particolare attenzione alle pari opportunità tra uomo e donna, ai giovani ed ai più deboli;

b) riconosce, tutela e valorizza la dignità di ogni persona nonché le libertà personali ed il loro attuarsi nella famiglia, nelle aggregazioni e nella partecipazione alla vita della comunità;

c) persegue la crescita della qualità della convivenza ed a tal fine favorisce l'incontro, il dialogo ed il reciproco aiuto e, con questi, lo svilupparsi di una socialità tollerante, accogliente, umanamente ricca ed attenta al bene comune.

4. Il Comune riconosce l'opportunità di un collegamento istituzionale ed operativo con gli altri Comuni del territorio ed in particolare con quelli contermini e con la Comunità Montana e, pur nel rispetto delle specifiche identità, ricerca con essi collaborazioni e sinergie.

Art. 1/bis – Attività produttive, sviluppo economico, ricerca tecnologica, innovazione e lavoro

1. Il Comune di Recoaro Terme favorisce lo sviluppo del sistema produttivo locale, creando e valorizzando reti di servizi ed infrastrutture a supporto delle imprese, predisponendo ed attuando progetti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, partecipando a programmi per attività terziarie tecnologicamente avanzate, e qualificando la comunità ed il territorio sotto il profilo della ricerca scientifica nazionale ed internazionale.

2. Il Comune di Recoaro Terme favorisce iniziative di ricerca e collegate alla ricerca, di formazione e cooperazione, e sostiene analoghi interventi da parte di istituzioni universitarie, centri di ricerca, programmi di sviluppo promossi e finanziati dall'Unione Europea e da istituzioni nazionali regionali

3. Il Comune di Recoaro Terme tutela e valorizza l'artigianato, gli esercizi e mestieri tipici locali, le attività legate alle comunità montane, anche con agevolazioni e l'introduzione di vincoli e prescrizioni paesaggistiche ed ambientali.

4. Il Comune di Recoaro Terme agevola lo sviluppo della cooperazione come forma di impresa; nell'ambito della legge e delle proprie funzioni, si attiva per creare ed offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione; favorisce e supporta esperienze di formazione, inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e reinserimento professionale delle "fasce deboli" nel mercato del lavoro.

5. Il Comune di Recoaro Terme tutela e valorizza le attività agricole innovative (in particolare quelle non inquinanti) intese come parte integrante dell'ecosistema.

Art. 2 – Funzioni

1. Il Comune ha autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto ed utilizzazione del territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Il Comune esercita, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione.

Art. 3 – Territorio e popolazione

1. Il territorio e la popolazione del Comune sono quelli risultanti, alla data di approvazione del presente Statuto, dalle allegate tabelle.

Art. 4 – Sede del Comune

1. La sede municipale è ubicata nel capoluogo del Comune; uffici distaccati possono essere aperti in altre località.

Art. 5 – Gonfalone e stemma del Comune

1. Il Comune conserva il gonfalone e lo stemma posseduti alla data di deliberazione del presente Statuto, come descritti in allegato;

2. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici detta norme per l'uso del gonfalone e dello stemma del Comune negli edifici e nelle cerimonie pubbliche e nei documenti ufficiali.

CAPO II

LO STATUTO E I REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 6 – Lo Statuto Comunale

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla Legge 8.6.1990 n. 142, il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e, in particolare, determina:

- a) le attribuzioni degli organi;
- b) le forme della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
- d) le forme della collaborazione fra il Comune e la Provincia e gli altri Comuni.

Art. 7 – Revisione dello Statuto

1. Ogni modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Comunale con il procedimento stabilito dalla legge.

2. Modifiche al presente Statuto possono essere deliberate:

- a) quando ne facciano richiesta i due terzi dei Consiglieri Comunali;
- b) quando ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri Comunali, purchè sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica;
- c) in conseguenza dell'annullamento di norme statutarie da parte dell'organo regionale di controllo o da parte del governo;
- d) per effetto di sentenze definitive di annullamento di norme statutarie da parte del giudice amministrativo;
- e) in conseguenza di modificazione legislative o di dichiarazioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni della Legge 8.6.1990n. 142.

3. La deliberazione di abrogazione dell'intero Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che sostituisce il precedente; l'abrogazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto

4. Le iniziative di revisione statutaria di cui al comma 2, lettere a) e b), respinte dal Consiglio Comunale, non possono essere rinnovate se non decorso un anno dalla reiezione.

Art. 8 – Regolamenti comunali

1. Il Comune, nel rispetto della legge e delle norme del presente Statuto, adotta regolamenti per:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici;
- c) la dotazione dell'organico del personale, le discipline delle attribuzioni dei dipendenti apicali e la previsione di collaborazioni esterne;
- d) la disciplina della contabilità e l'ordinamento dei tributi;
- e) la disciplina dei contratti;
- f) la disciplina del diritto di accesso;
- g) la disciplina di ogni altra materia di sua competenza.

2. Ogni regolamento è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Esso è pubblicato all'albo pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per quindici giorni consecutivi.

3. Dopo il controllo da parte del Comitato Regionale, il regolamento è ripubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

CAPO I ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 – Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 – Elezione e composizione

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11 - Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici, ha:

- a) diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale;
- b) diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

3. Ogni consigliere può avvalersi direttamente dell'ausilio del segretario generale e, tramite lo stesso segretario generale, può ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del suo mandato. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;

4. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

Art. 12 – Prima adunanza

1 – La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- a) convalida degli eletti;
- b) comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta Comunale.

Art. 12/bis – Discussione del programma di governo

1. Entro quaranta giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo, il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione.

3. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto.

Art. 12/ter – Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta comunale con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avverrà nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, 2° comma, del TU 267/2000.

3. Il Consiglio Comunale, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee da perseguire.

Art. 13 – Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco;

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto da chi lo sostituisce a norma dell'art. 27 del presente Statuto.

2-bis. Il Consiglio Comunale può eleggere fra i propri membri un Presidente e un Vice-Presidente, ai quali spetta l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, da esercitarsi con le modalità previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale è, di norma, convocato nella sede principale; in casi particolari e su deliberazione dello stesso consiglio Comunale, può essere convocato in sedi diverse del territorio comunale.

4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo comma 6, e di esse va data adeguata e tempestiva informazione ai cittadini.

5. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è formulato dal Sindaco, sulla base delle proposte della Giunta e dei consiglieri e tenuto conto delle forme di partecipazione, secondo la disciplina del regolamento di cui al comma successivo.

6. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici stabilisce:

a) quando devono tenersi le adunanze del Consiglio Comunale;

b) le modalità per la formulazione e la consegna degli avvisi di convocazione;

c) i poteri del Presidente del Consiglio Comunale;

d) le modalità per il funzionamento e per lo svolgimento delle sedute del Consiglio, nonché un quorum necessario per l'approvazione delle deliberazioni, nei casi non disciplinati dalla legge o dal presente Statuto;

e) i casi in cui le sedute non sono pubbliche;

f) le modalità per la stesura del processo verbale delle sedute ed i soggetti che vi devono provvedere;

g) le procedure per l'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali

Art. 14 – Competenze

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo del Comune.

2. Il Consiglio Comunale ha competenza in materia di:

- a) convalida degli eletti;
- b) nomina della commissione elettorale comunale;
- c) nomina del collegio dei revisori dei conti e determinazione in merito alla decadenza dei suoi componenti;
- d) ratifica l'accordo con altri Comuni per l'istituzione dell'Ufficio del difensore civico intercomunale;
- e) adozione degli atti fondamentali di cui all'art. 32, comma 2, della legge 8.6.1990 n.142;
- f) determinazione degli indirizzi in materia di orario degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
- g) determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari di persone ed enti pubblici e privati;
- h) determinazione, per casi particolari, della convocazione del Consiglio Comunale in sedi del territorio comunale diverse da quella municipale;
- i) atti che la legge riserva alla sua competenza.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

CAPO III

ORGANI AUSILIARI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 – Organi ausiliari

1. Sono organi ausiliari del Consiglio Comunale i gruppi consiliari e le commissioni consiliari.

Art. 16 – Gruppi consiliari

1. Entro quindici giorni dalla prima seduta, i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al segretario generale a quale gruppo consiliare sono iscritti, ovvero a comunicarne, con le stesse modalità, le modifiche dei gruppi consiliari già costituiti.

2. Ciascun gruppo deve designare un capo gruppo. La designazione deve essere comunicata con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, al segretario del Comune entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio. Qualora non venga effettuata la comunicazione o nelle more della designazione, i capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato la maggior cifra elettorale tra i colleghi di gruppo.

3. I poteri dei gruppi consiliari e l'organizzazione dei loro lavori, nonché la conferenza dei capi gruppo, sono disciplinati dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici.

Art. 17 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno in modo che sia rispecchiata la proporzione esistente in Consiglio Comunale, fra tutti i gruppi.

2. Il numero, la composizione ed i poteri delle commissioni consiliari sono determinate dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici. Il regolamento ne disciplina, altresì, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il Consiglio Comunale può costituire, in qualsiasi momento, su proposta della Giunta o di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, commissioni speciali e temporanee per esperire indagini conoscitive ed inchieste. Il regolamento di cui al comma 2, determina i poteri di dette commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

CAPO IV

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 18 – Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 5 (cinque) assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni;

2. Il Sindaco può nominare non più di 3 (tre) assessori al di fuori dai componenti del Consiglio Comunale fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 19 – Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco viene eletto direttamente dai cittadini;

2. La Giunta Comunale viene nominata dal Sindaco.

Art. 20 – Assessori esterni

1. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola e senza diritto di voto.

In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità delle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 21 – Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio Comunale e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco ed al Segretario
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali che sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.
5. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività

Art. 22 – Sostituzione della Giunta al Consiglio

1. La Giunta Comunale ha facoltà di sostituirsi al Consiglio Comunale nel caso di cui all'art. 32, comma 3, della legge 8.6.1990 n. 142, in tema di variazioni di bilancio.

Art. 23 – Funzionamento della Giunta Comunale

1. Il Sindaco, o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, convoca e presiede la Giunta Comunale.
2. La Giunta stabilisce:
 - a) le modalità di convocazione e di funzionamento delle sedute ;
 - b) le modalità, secondo le norme di legge, per la stesura del processo verbale delle sedute ed i soggetti che devono provvedere alla sua redazione.
3. Alle sedute della Giunta partecipano:
 - a) il Segretario Generale;
 - b) i revisori dei conti, se lo richiedono o se sono invitati;
 - c) tecnici o esperti eventualmente invitati volta per volta dalla Giunta.

Art. 24 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale ed ufficiale di governo. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture burocratiche del Comune.
2. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica, sono disciplinate dalla legge.
3. il Sindaco esercita le funzioni stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 25 – Attribuzioni del Sindaco come capo dell'Amministrazione

Spetta al Sindaco come capo dell'Amministrazione:

- a) la rappresentanza generale del Comune e, su incarico della Giunta, anche stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore e convenuto;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Comunale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915 e del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici
- c) convocare e presiedere la Giunta Comunale;
- d) nomina la Giunta Comunale e può revocare gli assessori;
- e) determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
- f) coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi stessi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- g) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- h) emettere ordinanze ordinarie;
- i) sovrintendere all'espletamento delle funzioni proprie del Comune a quelle regionali e statali attribuite o delegate al Comune;
- l) sovrintendere, tramite il Segretario Generale, al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione di atti;
- m) promuovere verifiche sull'intera attività amministrativa del Comune ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- n) adottare i provvedimenti in materia di personale dipendente, con esclusione di quelli che comportano impegni di spesa e che siano riservati dalla legge al Consiglio o che rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, della Giunta o del Segretario Generale o dei funzionari apicali;
- o) adottare le determinazioni di cui all'art. 34 comma 1, del presente Statuto;
- p) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- q) concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- r) stipulare i contratti e presiedere le gare di appalto nei casi previsti dal presente Statuto;
- s) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna nel rispetto della legge e delle norme comunali.

Art. 26 – Competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo

1. il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, esercita le funzioni previste dalla legge.

Art. 27 – Sostituzione del Sindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta Comunale, designa fra gli assessori il Vice-Sindaco e chi lo sostituirà in caso di assenza od impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto nei casi previsti dalla legge.

Art. 28 – Delega di funzioni

1. Il Sindaco può delegare a singoli assessori alcune materie di sua competenza quale capo dell'Amministrazione. Le deleghe devono essere conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune;
2. Le deleghe di cui al comma 1, devono essere fatte per iscritto e comunicate ai capigruppo consiliari ed al Segretario Generale.
3. Il delegato esercita i poteri stabiliti dall'atto di delega

C A P O V

SOSTITUZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Art. 29 – Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta Comunale non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Art. 30 – Decadenza, dimissioni, revoca e sostituzioni

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio Comunale.
2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta Comunale restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta Comunale
6. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle di assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
7. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
8. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

CAPO VI CONTROLLI INTERNI

Art. 31 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, secondo le norme di legge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori dei conti composto di tre membri con il compito di provvedere alla revisione economico-finanziaria del Comune.
2. Non possono essere eletti alla carica e, se eletti, decadono dall'Ufficio:
 - a) i parenti e gli affini, entro il quarto grado, del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali;
 - b) coloro che sono legati al Comune o alle aziende, agli enti, o istituti e società dipendenti, sottoposti a vigilanza e sovvenzionati dal Comune, da un rapporto di prestazione d'opera retribuita anche non continuativo;
 - c) coloro che sono sospesi o cancellati dal ruolo o dall'albo professionale.
3. E' causa di decadenza dall'Ufficio di revisore, oltre alla cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'albo di appartenenza:
 - a) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, durante un anno, a due riunioni del collegio;
 - b) la mancata presentazione delle relazioni di cui al comma 2 dell'art. 32.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
5. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione, durante la sua prima adunanza successiva all'evento, scegliendo il nuovo revisore tra gli iscritti allo stesso ruolo o albo di appartenenza del revisore cessato dalla carica.

6. All'atto della nomina, il Consiglio Comunale determina il compenso annuale da erogare ai revisori per l'intero periodo di durata del loro ufficio, entro i limiti consentiti dalle disposizioni legislative vigenti in materia e tenuto conto delle mansioni affidate.

Art. 32 – Compiti del Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, il collegio:
 - a) redige ogni trimestre una relazione sull'andamento contabile e, ogni sei mesi, sull'andamento contabile-finanziario dell'ente;
 - b) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella relazione sono espressi i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità dei costi della gestione;
 - c) riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, mediante relazione scritta da inviare ai singoli consiglieri comunali, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune;
 - d) può essere invitato e sentito nelle adunanze del Consiglio comunale.
3. Il regolamento comunale per la disciplina della contabilità e l'ordinamento dei tributi stabilisce:
 - a) i poteri del Presidente del Collegio;
 - b) la periodicità minima delle riunioni del collegio e le modalità per le relative convocazioni;
 - c) il numero delle presenze necessario per conseguire la validità delle riunioni;
 - d) le modalità per la verbalizzazione dei lavori;
 - e) il contenuto minimo delle relazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2;
 - f) le modalità per la costituzione di una segreteria di supporto all'attività del collegio;
 - g) la procedura per la pronuncia di decadenza nei casi previsti dall'art. 31.
4. Il collegio dei revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni (artt. 22 e 23 legge 8.6.1990 n. 142) con le stesse modalità fissate dal presente articolo.
5. Ciascun revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune e di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento dei suoi compiti.

Art. 33 – Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità individua le tecniche per il controllo di gestione, al fine di accertare:
 - a) la quantificazione economica dei costi sostenuti;
 - b) il controllo di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa;

- c) l'economicità dei risultati ottenuti rispetto ai programmi approvati ed i costi sostenuti.
2. Per facilitare il controllo interno di gestione, la relazione revisionale programmatica allegata al Bilancio di Previsione dovrà essere redatta con riferimento ai singoli settori di attività.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 34 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, salvo quelli riservati per espressa indicazione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Le modalità per l'adozione delle dichiarazioni di cui al comma precedente sono indicate nel regolamento comunale sul diritto di accesso ai cittadini agli atti, alle informazioni e di partecipazione ai procedimenti amministrativi
3. Il Regolamento di cui al comma 2 prevede strumenti adatti alla pubblicità degli atti.

Art. 35 – Diritto di accesso e di informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, i cittadini singoli od associati hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni di cui è in possesso il Comune.

Art. 36 – Rinvio alla normativa regolamentare

1. Il regolamento comunale sul diritto di accesso dei cittadini agli atti ed alle informazioni e di partecipazione ai procedimenti amministrativi, detta le norme necessarie per assicurare l'esercizio dei diritti di cui all'art. 35 e per il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi e salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché per assicurare l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte di enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni.

C A P O I I

DIFENSORE CIVICO

Art. 37 – Istituzione dell’Ufficio del difensore civico

1. Al fine di rendere possibile una garanzia di imparzialità del buon andamento dell’Amministrazione, il Comune favorirà l’istituzione di un difensore civico intercomunale mediante accordo con comuni confinanti o non confinanti.
2. L’accordo di cui al comma 1 dovrà prevedere i criteri per l’elezione, la durata in carica, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con i diversi consigli comunali e la proporzione delle spese tra i Comuni per il funzionamento dell’Ufficio.
3. L’accordo di cui al comma 1 dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

C A P O I I I

PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 38 – Attività amministrativa

1. L’attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficienza e di pubblicità secondo le norme della legge, del presente Statuto e dei regolamenti comunali.
2. Trovano applicazione per il procedimento amministrativo le disposizioni di cui alla legge 7.8.1990 n. 241.7410
3. Il regolamento comunale sul diritto di accesso dei cittadini agli atti, alle informazioni e di partecipazione ai procedimenti amministrativi individua, per ogni tipo di procedimento, l’unità operativa responsabile del procedimento e detta le norme necessarie per assicurare, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 7.8.1990 n. 241, la partecipazione al procedimento amministrativo.

C A P O I V

LE CONSULTAZIONI E LA PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 39 – Gli strumenti di consultazione e di partecipazione dei cittadini

1. I cittadini, singoli e associati, partecipano all’attività amministrativa del Comune attraverso i seguenti strumenti, istituti ed organismi:
 - a) le istanze, le petizioni e le proposte;
 - b) il referendum consultivo;
 - c) le consultazioni popolari;
 - d) d) gli organismi di partecipazione;
 - e) le libere forme associative locali.

Art. 40 – Istanze

- 1- I cittadini, singoli ed associati, possono rivolgere al Comune istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interesse collettivi.
2. L'istanza deve essere presentata in forma scritta e con firme autenticata, al protocollo del Comune che ne rilascia, senza spese, ricevuta.
3. La qualità di cittadino richiesta per esercitare il diritto di rivolgere istanze al Comune e l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla stessa s'intenderanno accertate, qualora l'istanza sia presentata al protocollo del Comune da un consigliere Comunale.

Art. 41 – Petizioni

1. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia che un numero minimo di 20 cittadini espone per far presenti comuni necessità o per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le firme dei postulanti devono essere raccolte in moduli forniti e vidimati dal Comune e devono essere autenticate.
3. La petizione deve essere presentata al protocollo del Comune che ne rilascia, senza spese, ricevuta.
4. La qualità di cittadino richiesta per esercitare il diritto di petizione e l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla stessa si intenderanno accertate, qualora la petizione sia presentata al protocollo del Comune da parte di un consigliere comunale.

Art. 42 – Proposte

1. Un numero minimo di 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di deliberazioni dirette alla migliore tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta deve contenere il testo della deliberazione e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
3. Le firme dei proponenti devono essere raccolte in moduli forniti e vidimati dal Comune e devono essere autenticate.
4. La qualità di cittadini richiesta per esercitare il diritto di proposta e l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla stessa, s'intenderanno accertate qualora la proposta sia presentata al protocollo del Comune da un consigliere comunale.

Art. 43 – Esame delle istanze, delle petizione e delle proposte

1. Il segretario generale trasmette le istanze, le petizioni e le proposte presentate, corredate dall'istruttoria dell'Ufficio competente e del suo parere, al Sindaco entro 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione al protocollo del Comune.
2. Il Segretario Generale trasmette le istanze, le petizioni e le proposte di cui al comma 1, relative a funzioni e servizi che non rientrano nella competenza degli organi elettivi del Comune, al funzionario competente e ne dà contestuale informazione al Sindaco.
3. Il Sindaco iscrive le istanze, le petizioni e le proposte all'ordine del giorno dell'organo competente per materia al loro esame entro 7 giorni lavorativi dalla loro presentazione.
4. La Giunta esamina le istanze, le petizioni e le proposte di sua competenza entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno
5. Il Consiglio Comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di sua competenza entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno.
6. Il Sindaco ed il Segretario rispondono alle istanze, petizioni e proposte di loro competenza entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione.
7. Il Segretario Generale comunica al primo dei presentatori dell'istanza, della petizione o della proposta, le determinazioni che sono state assunte in merito dagli organi e dai soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

Art. 44 – Referendum

1. Il referendum consultivo su una o più materie di esclusiva competenza del Comune è indetto quando ne faccia richiesta:
 - a) un numero di cittadini del Comune pari ad un quarto degli elettori risultanti tali alla data della richiesta;
 - b) i due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Il referendum consultivo è improponibile per le seguenti materie e provvedimenti:
 - a) per lo Statuto ed i regolamenti comunali;
 - b) per tutte le deliberazioni o le questioni concernenti persone che occupino cariche elettive nel Comune o che svolgano ruoli nella struttura dell'Ente o in organismi dal Comune controllati;
 - c) per le deliberazioni concernenti elezioni, nomine, designazioni o revoche;
 - d) per le materie finanziarie, contabili o tributarie;
 - e) per le materie sulle quali il Comune deve provvedere entro termini fissati dalla legge.
4. Il referendum è indetto dal Sindaco entro 60 giorni dal favorevole giudizio di ammissibilità.

5. Qualora, prima dell'indizione del referendum, l'organo competente accolga, con provvedimento motivato, l'oggetto del quesito referendario, il Sindaco dichiara la revoca del referendum.
6. Il referendum non può aver luogo:
 - a) in coincidenza con altre operazioni di voto;
 - b) nell'anno precedente alla scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione;
 - c) se non siano trascorsi almeno tre anni dalla presentazione di altra identica proposta respinta sullo stesso oggetto o su oggetto di evidente analogia.
7. Il referendum s'intende validamente attuato se i votanti non sono inferiori alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
8. In caso di validità del referendum ed entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dello stesso referendum, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio o alla Giunta, secondo la competenza, una discussione sui risultati ed una proposta di deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum
9. La deliberazione di cui al comma 8 è approvata a maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio o alla Giunta.
10. Il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione detta norme per la raccolta e la verifica delle firme, per il giudizio di ammissibilità e per lo svolgimento del referendum.

ART. 45 – Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio e la Giunta, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza, possono deliberare nelle materie di rispettiva competenza, la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione, anche mediante sondaggi o ricerche sociali.
2. La consultazione può essere richiesta da almeno 20 cittadini di età non inferiore ad anni 16 o da ciascuna associazione iscritta nel registro di cui all'art. 47 o da ciascun organismo di partecipazione di cui all'art. 46.
3. La consultazione non può avvenire per le materie ed i provvedimenti su cui, a norma dell'art. 44, comma 3, non è ammesso il referendum consultivo.
4. La consultazione non può aver luogo nei periodi in cui, ai sensi dell'art. 44, comma 4, non può aver luogo il referendum.
5. Le modalità per attuare la consultazione della popolazione attraverso assemblee o a mezzo di questionari o in altre forme, per renderne noto l'esito alla cittadinanza e per l'adozione delle decisioni conseguenti da parte degli organi comunali, sono stabilite dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 46 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione all'attività amministrativa, con particolare riferimento ai settori scolastico-culturale, socio-assistenziale, sportivo-ricreativo ed economico-produttivo.
2. Gli organismi di partecipazione possono esprimere parere ed avanzare proposte nei settori indicati nel comma 1 o richiedere la consultazione della popolazione di cui all'art. 45.
3. Gli organismi di partecipazione possono essere consultati dal Comune.
4. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione:
 - a) definisce le modalità per l'elezione delle cariche, che deve avvenire con la partecipazione della generalità dei cittadini interessati allo specifico organismo partecipativo;
 - b) disciplina le modalità per l'esercizio delle competenze degli organismi di partecipazione e per il loro funzionamento;
 - c) determina i supporti logistici indispensabili che il Comune deve fornire agli organismi di partecipazione per il loro funzionamento.

Art. 47 – Registro delle associazioni locali

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e favorisce la loro partecipazione all'amministrazione locale.
2. Ai soli fini di cui al comma 1, il Comune istituisce il registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale.
3. Per essere iscritte al registro, le associazioni devono dimostrare di raggruppare più cittadini del Comune, di non perseguire scopi di lucro e di avere previsto negli statuti associativi modalità di accesso, elettorali interne e decisionali che garantiscano i principi di democraticità e di trasparenza.
4. I criteri per la verifica dei requisiti e le modalità per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 2, sono stabiliti dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 48 – Rapporti tra il Comune e le associazioni locali

1. Il Comune può stipulare con le associazioni di cui all'art. 47, convenzioni per lo svolgimento coordinato di servizi nei settori scolastico-culturale, socio-assistenziale, sportivo-ricreativo ed economico-produttivo.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione fra il Comune e le associazioni, gli eventuali rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune può erogare alle associazioni di cui all'art. 47, nel rispetto dei criteri predeterminati ai sensi dell'art. 12 della legge 7-8-1990 n. 241, contributi ed ausili finanziari per favorirne l'attività.
4. Le associazioni di cui all'art. 47, secondo le modalità previste dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, hanno diritto:
 - a) di accedere alle strutture ed ai servizi del Comune;
 - b) di essere consultati, su loro richiesta, nelle materie riflettenti le loro finalità.

<p style="text-align: center;">TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE</p>

Art. 49 – Direzione politica e direzione amministrativa

1. Al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco competono la fissazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonché l’emanazione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati raggiunti.
2. La gestione dell’attività per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi indicati nel comma precedente, compete al segretario generale ed ai responsabili degli uffici secondo quanto stabilito dai successivi articoli e dal regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e da quello sulla documentazione organica del personale.

Art. 50 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario generale sovrintende e dirige lo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali degli uffici e degli incaricati della direzione delle aree di attività e ne coordina l’attività anche attraverso la conferenza di cui al successivo art. 55.
2. Il Segretario Generale, in collaborazione con i responsabili degli uffici, predispone criteri e procedure operative e formula proposte alla Giunta Comunale per assicurare la realizzazione degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e dei servizi previsti nel Bilancio e negli altri atti di programmazione del Comune e per verificarne lo stato di attuazione.
3. Il Segretario generale è responsabile dell’ istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi e a tali fini adotta tutti gli atti necessari di indirizzo, impulso e organizzazione.
4. Il Segretario Generale inoltre:
 - a) esprime il parere di cui all’art. 53 della Legge 8.6.1990 n. 142, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta;
 - b) Partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta ed è responsabile della stesura dei verbali delle relative sedute, secondo quanto stabilito dal regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici;
 - c) cura l’attenzione dei provvedimenti;
 - d) è componente della commissione di disciplina per il personale;
 - e) irroga le misure disciplinari del richiamo scritto e della censura e, qualora ritenga sia da adottare una sanzione più grave, ne relaziona il Sindaco secondo le modalità previste dal regolamento del personale;
 - f) presiede le gare e firma i contratti, ogni qualvolta egli non sia chiamato a sottoscrivere il verbale di gara o a rogare l’atto, nei quali casi la presidenza delle gare e la stipula dei contratti spetta al Sindaco;
 - g) presiede le commissioni di concorso per l’assunzione di personale;
 - h) su mandato del Sindaco, può rilasciare le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, le dispense, i permessi, i nulla osta ed i pareri di competenza del

- Comune, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o al Sindaco;
- i) liquida le spese a calcolo dipendenti da lavori, provviste o forniture, entro i limiti degli impegni, formalmente assunti, derivanti da contratti o da deliberazioni esecutive e firma, unitamente al responsabile dell'Ufficio Ragioneria, i mandati di pagamento;
 - l) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna per l'esplicazione delle proprie competenze;
 - m) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
5. Il Segretario Generale può emanare circolari esplicative di leggi e regolamenti per l'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune.
6. Il Segretario generale può delegare agli incaricati della direzione delle aree di attività, oppure, in mancanza, ai funzionari responsabili degli uffici, l'adozione degli atti di cui alle lettere h), i).

Art. 51 – Il Vice Segretario generale con qualifica apicale.

1. Il Comune ha un vice segretario generale con qualifica apicale.
2. Il Vice-segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva o lo sostituisce in caso di sua vacanza, impedimento o assenza, e svolge tutte le altre attribuzioni conferitegli dai regolamenti comunali.
3. La nomina del vice-segretario richiede il possesso dei requisiti previsti per accedere alla carriera del segretario generale.
4. Il regolamento per la dotazione organica del personale disciplina le modalità ed i requisiti per la copertura del posto ed il trattamento economico aggiuntivo che spetta a tale funzionario nei casi di sostituzione del segretario generale.

Art. 52 – Aree di attività

1. Gli uffici possono essere raggruppati, in base all'affinità delle funzioni e degli interventi, in aree omogenee di attività individuate dal regolamento di cui al seguente comma 2.
2. Il regolamento sulla dotazione organica del personale prevede la dotazione del personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali, favorendo la massima mobilità tra figure professionali e profili appartenenti alla stessa qualifica funzionale in connessione con le esigenze ed i programmi del Comune.
3. La ripartizione del personale fra i vari uffici, entro il limite del contingente complessivo previsto dalla pianta organica nel regolamento di cui al comma 2, viene stabilita con apposito organigramma approvato dalla Giunta Comunale, sentito il segretario generale ed i responsabili degli uffici.

Art. 53 – Responsabili dei settori.

1. Alla direzione dei settori in cui si articola la struttura del Comune sono preposti, con le modalità previste dal regolamento sulla dotazione organica del personale, funzionari con qualifica apicale.

2. I responsabili dei settori, in collaborazione e nel rispetto del ruolo del segretario generale, svolgono compiti di direzione degli uffici e dei servizi a cui sono preposti, sono responsabili dell'attuazione dei programmi, dei progetti, dei servizi e degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di loro competenza, nonché dell'utilizzo delle risorse umane e materiali assegnate al loro settore.

3. I responsabili dei settori adottano gli atti ed i provvedimenti di loro competenza, nonché gli atti loro delegati dal Sindaco o dal segretario generale e partecipano alla conferenza di cui al successivo art. 54.

Art. 54 – Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi

1. Il segretario generale convoca e presiede la conferenza degli incaricati alla direzione delle aree di attività e dei funzionari responsabili dei servizi allo scopo di coordinare l'attività, concordare criteri e procedure operative per assicurare la realizzazione degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e dei servizi previsti nel bilancio e negli altri atti di programmazione del Comune, formulare proposte alla Giunta Comunale, nonché per verificare l'attività svolta dagli uffici ed i risultati conseguiti.

2. Spetta alla conferenza di cui al comma 1 dirimere eventuali conflitti sorti tra responsabili degli uffici in ordine alle loro competenze. Se il conflitto sorge tra il Segretario generale ed i responsabili dei servizi, la competenza spetta alla Giunta Comunale.

3. Il regolamento sulle attribuzioni organiche del personale disciplina le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza.

Art. 55 – Rinvio alla normativa regolamentare

1. Il regolamento comunale sul funzionamento degli organi e degli uffici ed il regolamento sulla dotazione organica del personale dettano, ad integrazione di quanto stabilito dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto, le norme necessarie per disciplinare l'organizzazione degli Uffici e del personale e le modalità dei concorsi per l'accesso ai posti.

2. I regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">ORDINAMENTO DEI SERVIZI</p>

Art. 56 – I servizi pubblici

1. Nelle forme previste dalla legge, il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La scelta fra le varie forme di gestione è deliberata, previa valutazione comparativa di efficacia ed efficienza, favorendo possibilmente le forme d'integrazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 57 – Forme di gestione dei servizi

1. Il Consiglio Comunale delibera l'esercizio dei servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non siano opportune altre forme di gestione;
- b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 58 – Aziende speciali e istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, approvandone lo Statuto, la costituzione di aziende speciali come entri strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2. Il Consiglio Comunale può altresì deliberare la costituzione di istituzioni dotate di autonomia gestionale.

3. Sono organi dell'azienda speciale e dell'istituzione:

- a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale fuori del proprio seno e che per l'istituzione deve essere composto da non più di cinque membri;
- b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata e a maggioranza assoluta, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e che è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami o per contratto a tempo determinato.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da un apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale e da regolamenti interni approvati dai Consigli di amministrazione.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinate dal presente Statuto e da regolamenti comunali.

Art. 59 – Forme associative di cooperazione

1. Il Comune, nei casi in cui la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente dei servizi, può promuovere le forme associative più opportune ed appropriate con gli altri Comuni e con la Provincia di Vicenza, o può aderire a quelle esistenti, delegando alle stesse la gestione integrata e coordinata di funzioni o servizi, ciò anche con particolare riferimento alla Comunità Montana.

Art. 60 – Nomine e commissioni comunali

1. Il regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici stabilisce il contenuto minimo e le modalità di presentazione dei curricula dei candidati alle nomine o designazioni in enti, aziende ed istituzioni, nonché in commissioni comunali.

2. Nei casi in cui il numero dei membri delle commissioni comunali, la presidenza ed il funzionamento delle stesse commissioni non siano stabilite dalla legge, a ciò provvede il regolamento comunale che disciplina la materia, secondo i seguenti principi:

a) il numero dei componenti deve essere contenuto entro limiti strettamente necessari ad assicurare la partecipazione dei rappresentanti degli organismi e delle associazioni e degli esperti necessari al funzionamento delle commissioni;

b) le designazioni di rappresentanti di organizzazioni ed associazioni deve essere richiesta a quelle maggiormente rappresentative, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni;

c) la presidenza della commissione compete al Sindaco che può delegarla ad un assessore, al segretario generale o ad altro responsabile d'ufficio;

d) il funzionamento della commissione deve assicurare l'adempimento dei suoi compiti entro i tempi previsti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti comunali e, in mancanza, entro il termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 61 – Regolamenti comunali

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli necessari alla loro attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

2. I regolamenti previsti dallo Statuto e quelli necessari alla sua attuazione devono essere adottati entro 18 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso, con la sola esclusione dei regolamenti dei contratti e di contabilità i cui termini sono stabiliti dalla legge 8.6.1990 n. 142.

